

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - PROVINCIA DI TRENTO

Rep. Atti Privati n. _____ dd. _____ Rep. PiTre n. _____

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRA-TRIBUTARIE**

Tra le parti:

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA, rappresentata del Presidente Scerbo Alberto, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità della Vallagarina il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 di data 22.12.2025, codice fiscale 94037350223,
e i Comuni di:

BESENELLO, rappresentato dal Sindaco Battisti Walter, nato a Rovereto il 25.06.1985, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00149110223, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33 di data 29.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

BRENTONICO, rappresentato dal Sindaco Tonolli Mauro, nato a Rovereto il 28.07.1985, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00126690221, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 49 di data 23.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

CALLIANO, rappresentato dal Sindaco Conci Lorenzo, nato a Rovereto il 31.05.1977, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00410550222, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 36 di data 29.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

CIMONE, rappresentato dal Commissario Straordinario Lazzaroni Andrea, nato a Brescia il 27.06.1974, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 80007570221, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della

deliberazione consiliare n. 39 di data 04.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

FOLGARIA, rappresentato dal Sindaco Rech Michael, nato a Rovereto il 16.09.1988, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00323920223, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 45 di data 30.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

GARNIGA TERME, rappresentato dal Sindaco Linardi Valerio, nato a Trento il 18.01.1985, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 80004690220, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 28 di data 23.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

ISERA, rappresentato dal Sindaco Valduga Emanuele, nato a Riva del Garda il 17.03.1997, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00203870225, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 50 di data 22.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

LUSERNA, rappresentato dal Commissario Straordinario Giovanazzi Nerio, nato a Dro il 01.01.1948, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 8004770220, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 156C di data 04.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

NOGAREDO, rappresentato dal Sindaco Scerbo Alberto, nato a Rovereto il 04.06.1987, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00270850225, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 44 di data 29.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

NOMI, rappresentato dal Sindaco Riolfatti Alessandro, nato a Rovereto il 13.01.1995, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F.

85005290227, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 40 di data 22.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

POMAROLO, rappresentato dal Sindaco Fasanelli Massimo, nato a Rovereto il 17.05.1968, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00310930227, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 40 di data 29.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

RONZO-CHIENIS, rappresentato dal Sindaco Carotta Gianni, nato a Rovereto il 27.09.1959, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00342900222, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 40 di data 22.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

TERRAGNOLO, rappresentato dal Sindaco Zenatti Massimo, nato a Rovereto il 28.06.1964, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00267990224, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 29 di data 29.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

VILLA LAGARINA, rappresentato dalla Sindaca Giordani Julka nata a Rovereto il 24.06.1977, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00310910229, la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 45 di data 15.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

VOLANO, rappresentato dal Sindaco Volani Emanuele, nato a Rovereto il 25.11.1998, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – C.F. 00369340229, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 44 di data 16.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge;

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti locali (L.R. 3.5.2018 n. 2), al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono

stipulare con altri enti pubblici locali apposite convenzioni;

- che i comuni di **Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Folgaria, Garniga Terme, Isera, Luserna, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Villa Lagarina e Volano**, hanno aderito al Servizio tributi e tariffe sovracomunale, con scadenza al 31/12/2025, e condiviso di gestire la funzione in forma convenzionale, investendo la Comunità della Vallagarina della funzione di capofila;
- che la gestione in forma associata delle entrate tributarie e extra-tributarie garantisce una gestione economicamente più sostenibile, a fronte delle economie di scala derivanti dalla gestione sovracomunale delle procedure con abbattimento dei costi di gestione della struttura rispetto alla gestione di ogni singolo Comune, nonché più efficiente;
- che la crescente importanza che le entrate tributarie e tariffarie rivestono nel bilancio comunale, anche alla luce della riforma del federalismo fiscale, evidenzia la necessità di potenziare i controlli in modo sempre più capillare al fine di ridurre l'evasione totale e parziale e conseguentemente incrementare le entrate, assicurando contemporaneamente una maggiore equità fiscale;
- che gli enti locali devono comunque gestire la fiscalità locale con precise modalità operative, che richiedono la ristrutturazione, la riorganizzazione o la istituzione di un servizio tributario adeguato ed efficiente, dimostrando che si possono applicare tributi in maniera equa, facendo della politica tributaria uno dei perni con cui esprimere la capacità di saper bene amministrare la comunità locale.
- che la gestione unitaria in forma associata della materia consente significativi risultati rispetto a tali finalità;

- che sulla scorta dell'esperienza acquisita appare opportuno per i Comuni interessati e per la Comunità continuare ad affidarsi a una struttura destinata alla gestione del servizio sovra comunale dei tributi e tariffe, così come già costituita presso la Comunità della Vallagarina fin dal 2012 con gli opportuni aggiustamenti derivanti dalla partecipazione di un maggior numero di Comuni rispetto alla fase iniziale;
- che, condividendo gli stessi obiettivi e le stesse necessità che stavano alla base dell'accordo già sottoscritto nel 2012 dagli altri Comuni, risulta opportuno procedere alla stipulazione di una nuova convenzione con gli enti interessati per la gestione associata dei compiti e delle attività in materia di entrate tributarie e extra-tributarie connesse al ciclo integrato dell'acqua presso la Comunità della Vallagarina e che alla stessa venga riconosciuto il ruolo di Ente capofila;
- che lo schema di convenzione è stato approvato dalla Conferenza permanente dei Sindaci e del Presidente di Comunità e dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti svoltasi il giorno 14/10/2025;
- che al fine di dare un servizio ottimale è opportuno il coinvolgimento del maggior numero di comuni del territorio e che per questo si dà evidenza che alla convenzione, nell'arco della sua vigenza, potranno aderire altri comuni;
- Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1 PREMESSA

La premessa narrativa è parte integrante della presente convenzione ed è destinata alla interpretazione di essa;

ART. 2 OGGETTO

I Comuni di **Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Folgaria, Garniga Terme,**

Isera, Luserna, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Villa Lagarina e Volano aderiscono al Servizio per la gestione associata delle entrate tributarie e extra-tributarie, denominato Servizio Tributi e Tariffe, individuando la COMUNITA' DELLA VALLAGARINA con la funzione di ente capofila.

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.

La gestione associata è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al servizio oggetto della presente convenzione e allo stesso demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare rientrano nella gestione associata le seguenti entrate:

- a) imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) nonché imposta municipale propria (IMUP), per le attività residuali;
- b) tariffe collegate al ciclo dell'acqua (acquedotto, fognatura e depurazione) limitatamente ai comuni che non gestiscono il servizio autonomamente;
- c) TARI tributo e, dal 2026, TARIP (Tariffa puntuale) in concessione a DOLOMITI AMBIENTE SRL
- d) nuove entrate comunali, comunque denominate, individuate in aggiunta e/o sostituzione delle entrate sopra rappresentate.

Il Servizio Tributi e Tariffe presso la Comunità della Vallagarina si occupa, per i Comuni di **Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Folgaria, Garniga Terme, Isera, Luserna, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Villa Lagarina e Volano**, anche dei tributi e delle tariffe per la residua attività di

accertamento, per gli anni non ancora prescritti, salvo quanto già affidato a soggetti terzi dai Comuni medesimi.

La sede del Servizio è stabilita a Rovereto presso la sede della Comunità, o altra sede comunque concordata con la Conferenza permanente dei Sindaci.

Alla Comunità della Vallagarina è conferito il ruolo di referente, capofila e delegato ove qui richiamato.

Alla Comunità saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento, ripartite nella misura indicata al successivo art. 5, ed al netto delle entrate derivanti da ogni e qualsiasi contributo assegnato dalla Provincia di Trento sia per la gestione corrente che per le spese di investimento.

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata tutte le funzioni connesse al servizio entrate tributarie ed extra-tributarie, nei termini sopra illustrati, e la costituzione di una anagrafe tributaria - intesa come strumento gestionale della fiscalità locale - secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema tributario locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia finanziaria e tributaria.

I Comuni e la Comunità perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio tributi e tariffe.

A tali fini il Servizio, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, compresa la Comunità, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti

nelle rispettive amministrazioni;

- alla adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di attività di accertamento in materie di interesse comune e di particolare rilevanza per la fiscalità locale;
- all'istruzione dei procedimenti in materia di contenzioso e alla relativa assistenza del Comune interessato.
- a formulare proposte in materia di politica fiscale e tariffaria agli organi amministrativi e tecnici dei singoli Comuni;
- a gestire lo sportello di secondo livello al cittadino, consistente nel supporto specialistico su normativa tributaria, attività di accertamento e fase istruttoria delle pratiche di competenza.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti propri della convenzione gli enti convenzionati si impegnano a stabilire che la competenza prevista dalle singole normative tributarie o relativa alle entrate patrimoniali venga affidata al Responsabile del Servizio Tributi e tariffe con l'adozione dei relativi provvedimenti previsti per legge.

La Comunità è altresì incaricata a richiedere l'assegnazione dei fondi provinciali qualora disponibili, e potrà, previa autorizzazione, affidare a terzi la creazione della banca dati immobiliare e dell'attività di supporto per la liquidazione e l'accertamento dei tributi; inoltre dovrà provvedere all'acquisto dei programmi e delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'ufficio, ivi comprese le attrezzature eventualmente da utilizzare presso i Comuni per il collegamento in rete dell'ufficio. L'onere per l'acquisto delle attrezzature e dei programmi sarà ripartito tra i comuni aderenti e

rimborsato come ammortamento.

ART. 4 PERSONALE

Il Servizio regolato dalla presente convenzione è costituito dal personale attualmente in servizio presso lo stesso, e segnatamente:

- a) n. 1 Responsabile
- b) n. 1 funzionario amministrativo
- c) n. 8 assistenti amministrativi

La dotazione organica del servizio associato, in caso di nuove adesioni da parte di altri Comuni, o di affidamento di nuove funzioni, che comportino la necessità di adeguamento del numero e tipologia del personale, potrà subire variazioni nel rispetto della normativa vigente, della disciplina per le assunzioni del personale come regolamentata a livello provinciale, e delle decisioni assunte dall'organo di governo di cui all'art. 7, senza che questo comporti la riapprovazione della presente convenzione.

La Conferenza di cui all'articolo 7 potrà anche prevedere la possibilità che i comuni associati mettano a disposizione del servizio convenzionato il proprio personale mediante ricorso all'istituto del comando o con altre modalità consentite dalla vigente normativa in materia.

In caso di scioglimento o cessazione della presente convenzione, ovvero nel caso di recesso di una o più amministrazioni, i Comuni che recedono si impegnano, nel rispetto della vigente normativa provinciale e di comparto in materia di assunzione del personale alle dipendenze degli enti pubblici, ad assorbire nella propria dotazione organica il personale di ruolo della gestione associata, sulla base dei

criteri di ripartizione che saranno stabiliti previa intesa formalmente assunta nella Conferenza permanente di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

In relazione a quanto indicato nel paragrafo precedente, nel contratto individuale di lavoro andrà conseguentemente pattuito con il dipendente l'obbligo di trasferimento in uno dei Comuni associati.

La Comunità provvederà ad assicurare il personale necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Laddove ciò risulti necessario, la Comunità potrà essere autorizzata dagli altri Comuni associati ad assumere dipendenti a tempo determinato ovvero ad affidare a ditta esterna parte dell'attività oggetto della presente convenzione.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso gli uffici a disposizione della Comunità, dove si provvederà alla sistemazione logistica della gestione, potrà essere stabilita di comune accordo, in modo flessibile a seconda delle esigenze, la presenza periodica del funzionario responsabile del Servizio, ovvero di altro dipendente, anche nelle altre sedi comunali, con modalità e tempi definiti d'intesa con la Conferenza permanente di cui all'articolo 7, al fine di supportare l'attività degli organi comunali e per assicurare adeguata informazione, consulenza ed assistenza ai contribuenti; i Comuni dovranno assicurare comunque, tramite un proprio referente, la massima collaborazione al Servizio associato, per la gestione delle informazioni di base al pubblico e per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con il Servizio associato, ad eccezione della Comunità per la quale tali funzioni verranno svolte direttamente dal personale del Servizio sovracomunale medesimo.

La determinazione delle indennità spettanti al personale spetta alla Conferenza di cui all'art. 7. Le stesse saranno riconosciute dalla Comunità della Vallagarina ai

dipendenti individuati e rimborsate dai comuni ai sensi del successivo art. 5.

ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI

I costi diretti e indiretti del personale relativi alla gestione del Servizio e gli oneri di gestione dei locali da utilizzare per l'esercizio del servizio sono sostenuti dai Comuni associati secondo percentuali attribuite in base alla popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente (45%) ed alle unità immobiliari (55%) di ciascun Ente, e verranno adeguate annualmente sulla base dei dati risultanti al 31 dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato si prende atto che attualmente il riparto è stabilito in una percentuale fissa stabilita al 15, % del totale della spesa, ripartito sui Comuni che hanno affidato tale servizio in base al numero delle utenze.

Le percentuali di cui sopra potranno essere modificate, previa approvazione da parte della Conferenza permanente dei Sindaci e delle rispettive Giunte Comunali, al fine di ripartire il costo in percentuale della gestione del servizio-per i Comuni aderenti. Le modifiche così apportate avranno validità dal 1° gennaio dell'anno di competenza dell'atto.

Per quanto riguarda i costi relativi alla gestione della TARI, gli stessi verranno rendicontati a parte rispetto alla presente convenzione, essendo gli stessi calcolati per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sulla base dell'effettiva attività svolta per i Comuni convenzionati, fuori dall'ambito di gestione della Comunità della Vallagarina. I costi medesimi saranno rendicontati in tempo utile per l'inserimento degli stessi nel Piano economico-finanziario previsto da Arera per la predisposizione delle tariffe relative.

Prevvia approvazione da parte della Conferenza permanente dei Sindaci, potranno

essere determinate percentuali specifiche di partecipazione ai costi di gestione straordinari finalizzati alla creazione della banca dati, in ragione della singola situazione di ciascun Comune relativamente allo stato degli accertamenti pregressi.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Servizio, eventualmente conferiti da comuni, è affidata alla Comunità, la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione finanziati con risorse dei comuni saranno inventariati dalla Comunità.

Compete alla Comunità in qualità di ente capofila, prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone i Comuni. Il riparto della spesa avviene al netto degli eventuali contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Trento o da altro Ente a valere sulla gestione corrente del Servizio. I Comuni aderenti alla gestione sovracomunale delegano con la presente Convenzione la Comunità, in qualità di capofila, alla riscossione di tali contributi.

La Comunità è altresì individuata quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per il recupero degli eventuali finanziamenti in caso di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

I Comuni convenzionati dovranno provvedere entro il 31 marzo di ogni anno al versamento alla Comunità dell'onere relativo all'anno precedente come determinato a conguaglio, e contestualmente ad un versamento a titolo di acconto pari al 50%

della spesa posta definitivamente a carico per l'anno precedente.

Nel caso di successiva adesione alla gestione associata da parte di altri Comuni, agli stessi potrà essere richiesto il versamento di un acconto pari al 50% del costo di un Comune di similari dimensioni in base all'ultimo consuntivo disponibile.

ART. 6 BANCHE DATI DISPONIBILI NEI COMUNI

Gli uffici comunali dovranno garantire la massima collaborazione al Servizio Tributi e Tariffe al fine di fornire tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni: in particolare, dovranno essere garantiti gli invii periodici delle variazioni anagrafiche, delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), delle licenze rilasciate ai fini dell'esercizio di attività commerciali e/o turistiche, ecc. ovvero garantito e agevolato l'accesso alle banche dati disponibili nel Comune.

Lo scambio di informazioni avverrà principalmente in forma informatizzata attraverso il sistema Pi.TRE, ovvero attraverso il sistema di interscambio tra enti pubblici.

La documentazione cartacea nonché la documentazione informatizzata viene conservata dalla Comunità della Vallagarina, secondo le disposizioni normative in vigore.

ART. 7 CONFERENZA PERMANENTE DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

La Comunità e i Comuni concordano di istituire una conferenza permanente dei Sindaci e del Presidente della Comunità quale organo rappresentativo degli enti partecipanti con funzioni di indirizzo, di programmazione, di risoluzione delle controversie di cui all' art. 10, e di direttiva del servizio associato. La conferenza è presieduta a turno e per la durata di un anno, da ciascun Sindaco e dal Presidente della Comunità, in base alle quote di partecipazione alle spese di cui al precedente art. 5. Per il primo anno di vigenza della presente convenzione si individua quale

Presidente il Sindaco del Comune di Isera, in continuità alla gestione sovracomunale precedente. Eventuali nuovi Comuni associati dopo il presente atto assumono la funzione di Presidenza della Conferenza nell'anno seguente a quello di presidenza dell'ultimo Comune originariamente associato. Le funzioni di Segretario verranno svolte dal Responsabile del Servizio tributi e tariffe o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente appartenente al Servizio medesimo delegato dal Responsabile stesso.

Spetterà alla conferenza la decisione in ordine all'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 5, nonché ogni altra decisione relativa all'attuazione della presente convenzione. La conferenza medesima designerà altresì il Responsabile del Servizio al quale verrà conferito formale incarico ai sensi del Regolamento per l'Organizzazione dei Servizi e Uffici della Comunità. Le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Enti aderenti. L'espressione del voto è effettuata di norma in forma palese.

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del Servizio su proposta del responsabile del Servizio stesso.

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessate, l'andamento del Servizio, anche sulla base di una relazione delle medesime sull'attività svolta.

ART. 8 SEGRETARI COMUNALI E DI COMUNITA'

I Segretari degli Enti partecipanti svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

ART. 9 DURATA

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2026 ed ha termine il 31.12.2031.

Ciascun Comune aderente potrà recedere, trascorsi comunque non meno di tre anni dalla sottoscrizione, durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con deliberazione consiliare che preveda obbligatoriamente il ripiano di eventuali partite debitorie a carico e l'elenco del personale di ruolo facente parte della gestione associata che il comune si impegna ad assorbire nella propria dotazione organica con le modalità ed i criteri indicati nell'articolo 4 della presente convenzione. Il recesso, che dovrà essere comunicato almeno 8 mesi prima della scadenza annuale, decorrerà comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di un Comune, lo stesso dovrà rimborsare le quote già impegnate relative a spese straordinarie per la quota non ancora ammortizzata per la relativa quota pari all'ultimo riparto approvato.

Qualora la richiesta di recesso sia motivata dal rispetto di nuove leggi entrate in vigore che prescrivono una diversa organizzazione del Servizio per Comuni o per la Comunità non si applicano le penali previste.

Nel corso della validità della presente convenzione potranno aderire anche altri comuni, senza che ciò comporti l'approvazione di nuova convenzione da parte di tutti i comuni.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalla L.p. 3/2006.

ART. 10 RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

La Comunità svolge la funzione di garante istituzionale per la corretta applicazione della convenzione. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 7. Qualora ciò non sia possibile, si provvederà a riunire presso l'ente capofila – fatta salva la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune

accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci o del Presidente della Comunità, la Conferenza dei Sindaci di cui al precedente articolo 7, alla quale competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli comunali.

Art. 11 - ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DATI

PERSONALI

La Comunità e i Comuni, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.

La Comunità e i Comuni e sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento.

Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con specifico atto di contitolarità.

ART. 12 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli Enti associati in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

La presente convenzione viene redatta in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni e non è soggetta a registrazione, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82. La data dell'atto

corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA: Scerbo Alberto

IL SINDACO DI BESENELLO: Battisti Walter

IL SINDACO DI BRENTONICO: Tonolli Mauro

IL SINDACO DI CALLIANO: Conci Lorenzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CIMONE: Lazzaroni Andrea

IL SINDACO DI FOLGARIA: Rech Michael

IL SINDACO DI GARNIGA TERME: Linardi Valerio

IL SINDACO DI ISERA: Valduga Emanuele

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LUSERNA: Giovanazzi Nerio

IL SINDACO DI NOGAREDO: Scerbo Alberto

IL SINDACO DI NOMI: Riolfatti Alessandro

IL SINDACO DI POMAROLO: Fasanelli Massimo

IL SINDACO DI RONZO-CHIENIS: Carotta Gianni

IL SINDACO DI TERRAGNOLO: Zenatti Massimo

IL SINDACO DI VILLA LAGARINA: Giordani Julka

IL SINDACO DI VOLANO: Volani Emanuele